



Segue verbale udienza del 23 aprile 2008 TRIBUNALE CAGLIARI



REPUBBLICA ITALIANA 3576/07
TRIBUNALE DI CAGLIARI 7218
Sezione civile 1686

CONTINUTTO
ASSOLTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice dott. Massimo Costantino Poddighe, ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 *sexies* del cod. proc. civ., la seguente.

SENTENZA *Dipetto amministrativo*

Nella causa iscritta al numero R/3576 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2007,

Promossa da **IL CASO.it**

B [redacted] C [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted], che lo rappresenta per effetto di procura speciale a margine dell'atto di citazione e lo difende,

Attore

Contro

Società Telecom Italia S.p.a., con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Susanna Pisano, rappresentata dall'avv. Giorgio Falini del Foro di Roma per effetto di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e dallo stesso difesa,

Convenuta

Motivazione

Con atto di citazione notificato il 26 aprile 2007 l'avv. C [redacted] B [redacted]

premessi di avere nel mese di febbraio 2006 concluso con la società Telecom Italia S.p.a., con sede in Milano, un contratto per l'attivazione di un'utenza telefonica presso il suo studio legale, ubicato in [REDACTED] ha lamentato che il nominativo dello studio stesso *Studio legale C. [REDACTED] B. [REDACTED]* non fosse stato inserito nella pubblicazione Pagine Bianche edizione 2006/2007. Pertanto ha chiesto il risarcimento del danno.

IL CASO.it

La Telecom ha resistito.

La causa, istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza viene decisa con le forme di cui all'art. 281 *sexies* del cod. proc. civ..

La domanda è fondata, per quanto di ragione.

Innanzitutto deve darsi atto che il mancato inserimento del nominativo del professionista nell'elenco telefonico dell'anno 2006/2007 è fatto pacifico in causa.

Dal punto di vista giuridico tale situazione configura inadempimento dell'obbligazione, assunta dalla Telecom (v. art. 23 delle *Condizioni generali di abbonamento*), di inserire gratuitamente il nominativo del cliente nell'elenco abbonati.

Come è risaputo, ai sensi dell'art. 1218 del cod. civ., il debitore che non esegua esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.


Tale prova non è stata fornita.

Deve pertanto ritenersi che la Telecom sia tenuta al risarcimento del danno.

L'art. 28, comma 2, delle predette *Condizioni generali di abbonamento* prevede che "In caso di omissione nell'inserimento del Cliente nell'elenco telefonico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, Telecom Italia corrisponderà un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento corrisposto dal cliente".

IL CASO.it

La Telecom, pertanto, deve senz'altro corrispondere all'avv. B. [REDACTED] l'indennizzo nella misura testé indicata.



Ad avviso di questo Tribunale non possono invece essere riconosciute all'avv. B. [redacted] medesimo ulteriori somme.

IL CASO.it

In particolare, non può trovare applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 41 del *Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico*, emanato con decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 8 maggio 1997, n° 197, recante, per ciò che ora rileva: *"In caso di omissione nell'inserimento del Cliente nell'elenco telefonico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore corrisponderà un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito".*

Deve infatti ritenersi che il menzionato *Regolamento* abbia perso efficacia in conseguenza della sopravvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 218, lett. s), del d.lgs. 1 agosto 2003, n° 259, dell'art. 283 del D.P.R. 29 marzo 1973, n° 156, contenente la delega in forza del quale esso era stato adottato (per un analogo modello argomentativo, seppure riferito ad altra disposizione del *Regolamento* medesimo, cfr. Delibera della Commissione per le Infrastrutture e le Reti n° 21/06/CIR del 30 maggio 2006).

Né potrebbe sostenersi che, sulla base del disposto dell'art. 1229 del cod. civ., la Telecom sia comunque tenuta al risarcimento del danno ulteriore.

Nella specie, infatti, deve escludersi che l'inadempimento del quale trattasi possa essere imputato alla convenuta a titolo di dolo o colpa grave, tenuto conto:

-Del fatto che la prestazione avente ad oggetto l'inserimento del nominativo dell'abbonato nell'elenco telefonico è, come si è *supra* evidenziato, gratuita, di tal che la responsabilità per colpa deve essere valutata con minore rigore (cfr. art. 1710 del cod. civ., che, secondo la più accreditata dottrina, esprime, *in parte qua*, un principio di carattere generale);

IL CASO.it

-Della circostanza che la prestazione stessa doveva essere dalla debitrice coordinata con decine di milioni di altre, per il perseguimento di un risultato

unitario, sicché ben può ritenersi la sua particolare complessità;

-Della non decisiva valenza probatoria degli elementi di segno contrario adottati dall'attore (v. pag. 7 della citazione): invero, considerata la serialità, il numero e la spersonalizzazione dei rapporti gestiti dalla Telecom, non sembra che la, pretesa, mancata cura, da parte della stessa, degli interessi dell'utente, *successiva* all'inadempimento, sia inequivocabilmente sintomatica della allegata *precedente* grave negligenza che avrebbe connotato l'inadempimento medesimo.

Per tali motivi la società Telecom deve essere condannata al pagamento, in favore dell'avv. B. [redacted] soltanto della penale prevista nell'art. 28, comma 2, delle più volte richiamate *Condizioni generali di abbonamento*. **IL CASO.it**

La parziale, reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per dichiarare l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.q.m.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condanna la società Telecom Italia S.p.a., con sede in Milano, al pagamento, in favore di C. [redacted] B. [redacted] della penale prevista nell'art. 28, comma 2, delle *Condizioni generali di abbonamento*, pari a quattro mensilità del canone di abbonamento corrisposto dal cliente; rigetta la domanda di ulteriori danni e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Cagliari, 23 aprile 2008.



Il Giudice
(M.C. Poddighe)

Cas. N. 808 - B3
(Giud. N. 1/08)
Depositato in Tribunale
23 APR. 2008

C. [redacted]
P. [redacted]

Rilasciate n. 174 copie
esecutive senza pagamento
imposta registro sent. scst. 522/02
richiesta n. 29.5.08
Da Aut. Scst
Comisposte € 14,46
a mezzo 3 1 MAG. 2008
Cagliari, 3 1 MAG. 2008

Il Cancelliere



a
al
na
di
e

ce
dighe)

E' copia conforme all'originale

uso Appello

Cagliari, li

10 NOV 2008

Il Funzionario di Cancelleria

Il Cancelliere - G2

(Dott.ssa Giovanna Musa)



[Handwritten signature]



RISCOSSE IN MONETA
PER DIRITTO

E 7,23

CAGLIARI

IL CANCELLIERE

10 NOV 2008

[Handwritten signature]